decime feudali nelle provincie meridionali sono prorogati a tutto maggio 1877. »

DE DONNO. Come vede la Camera, la concessione che ha fatto la Commissione, non è quella che io ho domandato.

Tutti gli oratori che hanno preso la parola, hanno osservato che la questione sta appunto nel vedere quali sono i termini che è utile prorogare, e quali no. Ora la nuova proposta della Commissione dimostra chiaramente che il suo obbiettivo è riposto nella proroga dei termini dell'articolo 21, onde proseguire a percepire in natura i frutti, in luogo del valore di essi eseguita che sia la conversione.

Quindi io accetto l'emendamento della Commissione, escludendo l'articolo 21.

Mi pare che non potrei fare una domanda più modesta.

AURITI. Mi duole che l'onorevole De Donno voglia insistere tuttora, mentre riduce la questione unicamente a ciò, se quest'anno si debbano pagare in generi le corrisposte ex-feudali. Non so comprendere come si preoccupi così vivamente che tale esazione, non commutata in denaro, duri ancora per un altro anno.

Ma l'onorevole De Donno ben sa che il diritto di commutare le corrisposte ex-feudali in denaro esisteva nei coloni divenuti proprietari sin da quando furono emanate le leggi eversive della feudalità. Se questa commutazione non fu mai fatta, fu certo per volontà dei coloni, i quali hanno lasciata giacere inoperosa nelle loro mani per più di mezzo secolo la facoltà loro accordata da quelle leggi.

È venuta la nuova legge del 1873, ed ha resa obbligatoria questa commutazione in denaro delle corrisposte esatte in natura, ma non ha conservato i rapporti di uguaglianza fra le due parti, perchè ha messo tutti gli aggravi a carico di una soltanto: l'obbligo di rendersi parte diligente; un termine non adeguato a giudizio complicatissimo contro centinaia e centinaia di coloni, criteri di valutazione della corrisposta, in mancanza di prova diretta, tutti a danno del creditore; sospensione dell'esazione, con pericoli di decadenze, se il giudizio non si compie nei tre anni.

E in questo stato di cose, pare troppo che si conceda una breve proroga di un anno? Che duri un altro anno ancora una posizione, già consacrata da leggi, che le parti interessate lasciarono sussistere per più di mezzo secolo, mentre avrebbero avuta facoltà di distruggerla coi mezzi legali?

Queste cose sono ben note all'onorevole De Donno, ed è perciò che lo pregherei a non voler insistere, a non creare una divisione nella votazione di un progetto di legge semplicissimo, che mi pare informato a criteri di giustizia e d'equità.

DE DONNO. Ben volentieri seconderei la raccomandazione che mi viene dall'onorevole amico Aûriti, se egli non avesse scelto l'articolo 21.

Mi duole d'altra parte di non potere lasciar passare alcune sue parole, perchè egli ha detto: da 50 anni (ed io per essere nel vero dirò da 70 anni) gli utilitari non hanno fatto questi giudizi?

Ed io di rimando: e perchè non li hanno fatti i direttari, i quali, a parte le migliori condizioni in cui si trovavano, vi erano chiamati da maggiore interesse, nel senso che in quel modo avrebbero percepito qualcosa d'importante e non poche lire alla spicciolata, quante gliene davano i secondi e terzi esattori che erano obbligati a tenere?

La imputazione che egli vorrebbe fare agli utilitari mi pare che ricada sui direttari assolutamente. E poi mi permetta l'onorevole Auriti; può egli ignorare la storia dolorosa di queste procedure? Può egli ritenere giusto che migliaia e migliaia di individui i quali pagavano per lo più qualche lira, e perfino mezza lira o centesimi, si recassero a trovare il feudatario a Parigi, a Londra, o in America, per far consegnare gli atti giudiziari?

Parmi che questa sia più che un'ingiustizia! Questa dolorosa storia è consacrata in centinaia di procedimenti, dai quali risulta cosa, che è bello in questa Camera il tacere.

Non voglio altro dire.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole De Donno insiste nel chiedere, che prorogandosi i termini degli articoli 1, 22 e 27, non si proroghino quelli dell'articolo 21; ed in ciò egli dissente dalla proposta della Commissione, cui aderì l'onorevole Auriti. Ma io credo che egli non abbia portato sufficiente attenzione al contenuto nell'articolo 1, altrimenti comprenderebbe il suo assunto essere insostenibile.

L'articolo 1 dispone, che tutte le prestazioni in natura dovranno *fra tre anni* commutarsi in rendite pecuniarie. Ora l'onorevole De Donno consente alla proroga di questo termine di tre anni, il quale perciò non scadrà più che nel 31 maggio 1877, essendosi così limitata la proroga.

Ora nell'articolo 21 si legge, che scorsi i tre anni dalla promulgazione della presente legge, debba cessare la prestazione in natura.

Ognun vede che l'articolo 21 è correlativo all'articolo 1; che la sua disposizione altro non è se non la sanzione del trascorrimento di quel termine stesso che è fissato nell'articolo 1.

Dunque o si deve negare la proroga al termine dell'articolo 1 e del corrispettivo articolo 21, o ac-